



## REGIONE CAMPANIA - NUOVE TARIFFE EX ART. 26 - Sentenza del Consiglio di Stato (Sez. III) n. 740/2013 del 11 Febbraio 2013.

Pubblichiamo il testo integrale della sentenza in oggetto appena resasi disponibile sul portale del CdS. Premesso che confermiamo quanto già anticipatoVi in mattinata riservandoci una compiuta analisi della pronuncia significhiamo, prima face, le seguenti considerazioni che sono state oggetto dell'ultima Assemblea di Macroarea tenutasi in ASPAT mercoledì 6 febbraio u.s. .

In sintesi:

- l'ipotesi di reviviscenza del decreto commissariale Iovino n. 1 del 2009 è stata completamente negata dai giudici di appello;
- le nostre contestazioni di vizi procedurali sono state rigettate;
- tutte le motivazioni di appello da parte dell'Ente Regionale non sono state accolte;
- è stata sottolineata la rilevanza dell'elemento relativo al costo del personale in considerazione delle caratteristiche delle prestazioni "human intensive" del settore, coerentemente, del resto, con l'attenzione riservata a questo aspetto dal nostro ordinamento volta a **garantire la congruità dei corrispettivi nel settore dei pubblici servizi, come tutela della serietà delle offerte alle Pubbliche Amministrazioni e**, indirettamente, della posizione dei lavoratori impiegati nei servizi;
- in definitiva non è esclusa la **necessità di trovare un giusto equilibrio tra le varie esigenze fondamentali che confluiscono nella materia**: la pretesa degli assistiti a prestazioni sanitarie adeguate con la connessa salvaguardia del diritto di primaria rilevanza alla salute, il mantenimento degli equilibri finanziari che comunque non possono contare su risorse illimitate, ma anche gli interessi degli operatori privati che rispondono a logiche imprenditoriali meritevoli di tutela e l'efficienza delle strutture pubbliche e private operanti in materia.



N. 00740/2013REG.PROV.COLL.

N. 09095/2011 REG.RIC.

N. 00352/2012 REG.RIC.

N. 00353/2012 REG.RIC.

N. 00354/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

I - sul ricorso numero di registro generale 9095 del 2011, proposto da:

Aias-Onlus Arco Felice, Studio Polidiagnostico Persico e Primi Srl, Centro Serapide Spa, Centro Studi della Scoliosi Srl, Ipar - Istituto Partenopeo di Riabilitazione Srl, Dimensione Azzurra Srl, Piccolo Cottolengo di Don Orione-Onlus, Fondazione Peppino Scoppa-Onlus, Centro Fisiokinesiterapico Srl, Centro Athena Snc, Centro Futura Srl, Therapic Center Srl, Centro Flegreo Srl, Dinastar Srl, Centro Manzoni Srl, Centro Medico Riabilitativo Pompei Srl, in persona dei relativi rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avv. Concetta Saetta, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n.13;

contro

Regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Barone, con domicilio eletto presso Ufficio di Rappresentanza Regione Campania in Roma, via Poli,29;

II -sul ricorso numero di registro generale 352 del 2012, proposto da:

Regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Barone, con domicilio eletto presso Ufficio di Rappresentanza Regione Campania in Roma, via Poli n. 29;

contro

Centro Futura Srl, Therapic Center Srl, Centro Flegreo Srl, Dinastar Srl, Centro Manzoni Srl, Centro Ortopedico Riabilitativo in persona dei rispettivi rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e

difesi dall'avv. Concetta Saetta, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13; Centro Gemed Srl;

III - sul ricorso numero di registro generale 353 del 2012, proposto da:

Regione Campania in persona Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Barone, con domicilio eletto presso Ufficio di Rappresentanza Regione Campania in Roma, via Poli n. 29;

contro

Centro Studi della Scoliosi Srl, Studio Polidiagnostico Persico e Primi Srl, Centro Serapide Spa, Aias Onlus Arco Felice Ass. Italiana Ass. Spastici, Ipar - Ist. Partenopeo di Riabilitazione Srl, Dimensione Azzurra, Piccolo Cottolengo di Don Orione- Onlus, Cento Fisiokinesiterapico Srl in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'avv. Concetta Saetta, con domicilio eletto presso la segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n.13; Fondazione Peppino Scoppa - Onlus;

IV - sul ricorso numero di registro generale 354 del 2012, proposto da:

Regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Barone, con domicilio eletto presso Regione Campania Ufficio di Rappresentanza in Roma, via Poli, n.29;

contro

Anisap - Associazione Nazionale Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private, Unione Industriale di Napoli, Crn Servizi Sanitari Spa, Associazione Metafelix, Cmr Spa, Antares Srl, Lars Srl, Ministero Lavoro e Previdenza Sociale, Ministero delle Politiche Sociali; Anpric Associazione Nazionale Presidi di Riabilitazione Convenzionati, Aspat Associazioni Sanità Privata Accreditata Privata, Cfr Srl, Cem Spa, Antares Srl in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Renato De Lorenzo, Giuseppe Palma, Patrizia Kivel Mazuj, con domicilio eletto presso Ferruccio De Lorenzo in Roma, via L. Luciani n. 1;  
Ministero della Salute in persona del Ministero pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per la riforma

quanto al ricorso n. 9095 del 2011:

delle sentenze del T.a.r. Campania - Napoli Sezione I n. 03230/2011 e n. 03231/2011;

quanto al ricorso n. 352 del 2012:

della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli Sezione I n. 03231/2011

quanto al ricorso n. 353 del 2012:

della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli Sezione I n. 03230/2011;

quanto al ricorso n. 354 del 2012:

della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli Sezione I n. 03252/2011

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania, del Centro Futura Srl, del Centro Therapic Center Srl, del Centro Flegreo Srl, del Centro Dinastar Srl, del Centro Manzoni Srl, del Centro Ortopedico Riabilitivo, del Centro Studi della Scoliosi Srl, del Centro Studio Polidiagnostico Persico e Primi Srl, del Centro Serapide Spa, del Centro Aias Onlus Arco Felice Assistenza Italiana Assistenza. Spastici, di Ipar - Istituto Partenopeo di Riabilitazione Srl, di Dimensione Azzurra, di Piccolo Cottolengo di Don Orione- Onlus, di Cento Fisiokinesiterapico Srl, di Anpric Associazione Nazionale Presidi di Riabilitazione Convenzionati, di Aspat Associazioni Sanità Privata Accreditata Privata, di Cfr Srl, di Cem Spa, di Antares Srl e del Ministero della Salute;

Visto l'appello incidentale nell'appello n. 354/2012;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2013 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Saetta, Barone, Kivel Mazuj e Aiello C.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Alcuni Centri privati, accreditati con il servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni di riabilitazione e relative Associazioni, avevano impugnato davanti al Tar Campania, sede di Napoli, con separati ricorsi la delibera di Giunta regionale n. 224 del 13.02.2009 pubblicata su B.U.R.C. del 2.03.2009 avente ad oggetto *"approvazione tariffe delle prestazioni ex art. 26 L. 833/78 per il triennio 2003-2005 in esecuzione della sentenza TAR Campania Napoli n. 9488 del 16.07.2008 e per gli anni 2006-2008"*.

Si costituiva l'amministrazione regionale intimata che concludeva chiedendo la reiezione dei ricorsi.

Con sentenze tra loro similari n. 3230, 3231, 3252 del 2011 il Tar, richiamati preliminarmente i precedenti giurisprudenziali che si erano succeduti nel tempo, dopo avere respinto alcune questioni pregiudiziali sollevate dalla difesa regionale, affrontava il rapporto tra la delibera regionale n. 224 del 2009, oggetto di impugnativa, ed il precedente provvedimento del Commissario *ad acta* di nomina prefettizia n. 1 del 2009 che aveva determinato le tariffe a seguito del contenzioso a suo tempo instaurato contro l'inerzia dell'amministrazione regionale in materia (sentenza Tar Campania n. 18850 del 2005, confermata con decisione del Consiglio di Stato n. 190 del 2007, seguita dalle

sentenze Tar n. 267 del 2007 e n. 7110 del 2007, nonché dalla sentenza Tar n. 9488 del 2008, su ricorso della Regione).

Secondo il Tar, la relazione tra le due delibere era stata già risolta dalla sentenza n. 1363 del 2009, pronunciata dal Tar sull'impugnativa proposta dalla Regione avverso la citata delibera commissariale, sentenza che aveva affermato conclusivamente che *“l'unico provvedimento recante l'aggiornamento delle tariffe della riabilitazione per il periodo 2003/2005 sia quello di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 224 del 13 febbraio 2009”*.

Quanto alla questione sostanziale il Tar annullava la deliberazione n.224/2009 per eccessiva approssimazione nella determinazione dei costi del personale.

Hanno presentato appello n. 9095/2011 avverso le sentenze del Tar n. 3230/2011 e n. 3231/11 vari Centri assistenziali sostenendo, con un unico motivo, la erroneità della sentenze per il travolgimento, da parte del giudice, del contenuto della sentenza del Tar Campania Napoli n. 1363/2009.

Avverso le medesime sentenze la Regione Campania ha proposto gli appelli n. 352/2012 e n. 353/2012 sostenendo la erroneità delle sentenze del Tar per differenti motivi. In tali giudizi si sono costituiti per resistere all'appello vari centri assistenziali.

La Regione Campania ha poi proposto appello anche avverso la sentenza n. 3252/2011; in tale giudizio ha presentato controricorso e appello incidentale l'ANPRIC, Associazione nazionale presidi di riabilitazione convenzionati.

Si è costituito il Ministero della Salute.

Sono state depositate ulteriori memorie.

Alla pubblica udienza del 18 gennaio 2013 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

## DIRITTO

1. I quattro appelli devono essere riuniti in quanto diretti o avverso la medesima sentenza o avverso sentenze del tutto similari.

2. Assume carattere logicamente pregiudiziale l'esame dell'unico motivo dell'appello n. 9095/2011 e del primo motivo dell'appello incidentale della Associazione e dei Centri privati n. 354/2012 con i quali vengono censurate le pronunzie del Tar nella parte in cui, nell'esaminare il motivo dedotto in primo grado, relativo alla relazione tra la delibera regionale n. 224/2009 e il precedente provvedimento del Commissario *ad acta* nominato dal Tar n. 1 del 2009, i primi giudici hanno omesso di pronunziarsi, sostenendo che tale fattispecie fosse stata già risolta dalla precedente sentenza del Tar n. 1363/2009 ove si era affermato che: *“..conclusivamente ... l'unico provvedimento recante l'aggiornamento delle tariffe della riabilitazione per il periodo 2003/2005 sia quello di cui alla delibera di Giunta Regionale n.224 del 13 febbraio 2009”*.

Secondo gli appellanti, i primi giudici avrebbero travolto il *dictum* della sentenza n. 1363/2009 al solo scopo di sopperire ad errori e inadempimenti della Regione Campania; seguendo il ragionamento delle sentenze appellate non si spiegherebbe la motivazione della sentenza n. 1363/2009 che ha dichiarato inammissibile il ricorso della Regione Campania diretto avverso la delibera del Commissario *ad acta* perché la stessa Regione non poteva proporre ricorso avverso un

suo stesso atto, tale dovendosi qualificare l'atto adottato dal commissario, organo straordinario di nomina giudiziale, ma operante nell'esercizio del potere proprio dell'amministrazione. Ove avesse inteso nel senso indicato dal primo giudice, la sentenza n. 1363/2009 avrebbe dovuto annullare il provvedimento del commissario ad *acta*, mentre si è limitata a pronunziarsi nel senso della inammissibilità del ricorso.

In sintesi, secondo gli appellanti, in conseguenza dell'annullamento, da parte delle sentenze appellate, della delibera della G.R.C. n. 224/2009, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, verrebbe a rivivere a pieno titolo, per l'effetto ripristinatorio della situazione di fatto o di diritto antecedente all'atto annullato, la delibera del Commissario ad *acta* che aveva aumentato sensibilmente le tariffe e determinava quindi una situazione più favorevole per le Associazioni ed i Centri ricorrenti in primo grado.

Tali argomentazioni tuttavia non sono condivise dalla Sezione che ritiene il ragionamento del primo giudice esente dalle critiche denunciate.

Il Tar, nella sentenza n. 1363/2009, non ha annullato l'atto del Commissario ad *acta* ritenendo che mancava, nel ricorso proposto, la legittimazione ad impugnare un proprio provvedimento da parte della Regione Campania; per tale motivo il primo giudice si è limitato a pronunziarsi in termini di inammissibilità del ricorso della Regione, che non poteva chiedere l'annullamento giurisdizionale di un atto a sé imputabile.

Cionondimeno, avendo la stessa Regione adottato una ulteriore delibera al fine di rideterminare le tariffe della riabilitazione (a fronte di quanto disposto dal Tar che, come visto nella parte in fatto, con sentenza n. 18850 del 10 novembre 2005 dichiarava l'obbligo della Regione Campania di provvedere all'adeguamento delle tariffe per le prestazioni della riabilitazione per il triennio 2003/2005), coerentemente con la pronunzia di inammissibilità, il primo giudice riteneva che tale delibera di Giunta sopravvenuta fosse l'unica produttiva di effetti in materia tariffaria.

Tale conclusione era coerente con la parte della sentenza n. 1363/2009, definita dagli appellanti incidentali, "*discorsiva*", in cui il giudice ricostruiva il procedimento che era stato seguito per la adozione, da parte del Commissario ad *acta*, della delibera n. 1/2009 e con la conclusione di una carenza di potere del Commissario ad *acta* che aveva ormai esaurito la sua funzione.

Appare poi risolutivo il fatto che la delibera n. 224 del 2009 menzionava esplicitamente la delibera del Commissario ad *acta* n.1 del 2009 sottolineando che l'aggiornamento dalla stessa disposto poneva tariffe troppo elevate fondandosi "*...sull'applicazione indiscriminata ed indifferenziata di una percentuale di incremento delle tariffe pari al 21,42% data dagli incrementi del costo del personale e degli indici ISTAT a partire dal 1 gennaio 2003 generando una sovrastima di circa il 10-11% di tutte le tariffe...*" .

E' evidente, quindi, che la Giunta Regionale, con la delibera n. 224/2009, aveva ritenuto di operare un annullamento in autotutela della delibera del Commissario ad *acta* e che, contrariamente all'assunto degli appellanti incidentali nel ricorso n. 354/2012, non venivano mantenuti illogicamente in vita provvedimenti tra loro contrastanti, ma veniva motivatamente e definitivamente sostituito il provvedimento commissariale con la delibera adottata.

3. Respinti quindi l'appello principale n. 9095/2011 e il primo motivo dell'appello incidentale n. 354/2012, occorre passare all'esame degli appelli della Regione Campania n. 352/2012 e dell'altro motivo dell'appello incidentale n. 354/2012.

4. La Sezione viene chiamata ad affrontare le varie eccezioni di inammissibilità dell'appello della Regione Campania avanzate dalle appellate e dalle appellanti incidentali.

Queste ultime *in primis* sostengono che la carenza di legittimazione all'azione giudiziaria intrapresa essendo stata la Regione sottoposta al piano di rientro nel settore sanitario e commissariata, per cui sia la rappresentanza in giudizio, sia la legittimazione ad agire, spetterebbero al Commissario *ad acta* per il piano di rientro, unico organo legittimato a dare esecuzione alle sentenze della Giunta Regionale in materia tariffaria.

Inoltre sostengono che poiché l'appello proposto dalla Regione rientrerebbe nella specie di cui all'art. 96 co. 5 del d.lgs. n. 104/2010 (impugnazione incidentale), era onere della Regione il deposito entro dieci giorni dalla notifica mentre il deposito dell'appello in data 19.1.2012 sarebbe stato tardivo.

Infine sostengono che il Commissario *ad acta* per il piano di rientro con il Decreto n. 61 del 14.6.2012 avrebbe manifestato la volontà di addivenire ad una nuova determinazione delle tariffe in esecuzione delle sentenze del Tar, costituendo una apposita commissione per determinazione *ex novo* delle tariffe. Le tariffe così determinate attualmente sono all'esame dell'organo ministeriale con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse agli appelli da parte della Regione.

5. La eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto non proposto dal Commissario governativo ormai competente in materia di sanità e in specie in materia tariffaria, ex deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, è priva di fondamento.

La giurisprudenza della Sezione, in fattispecie similari, ha rilevato che in capo alla Regione, pur dopo l'insediamento del Commissario *ad acta* per il piano di rientro, residua un interesse giuridicamente qualificato alla impugnazione della sentenza emessa dal Tar là dove venga in rilievo la legittimità di un atto adottato dalla stessa Regione i cui effetti si riverberano direttamente sul bilancio regionale coinvolgendo la medesima nel rapporto con il Governo Centrale, per il rispetto degli accordi presi per il piano di rientro dai disavanzi del settore sanità, e con i propri abitanti per le prestazioni sanitarie che in relazione alla determinazione dei tetti di spesa possono ricevere dal servizio pubblico (Cons. Stato, Sez. III, n. 3375/2011).

Infondata è anche la eccezione di impugnazione incidentale tardiva ex 96, co. 5 del nuovo codice della giustizia amministrativa (art. 334 c.p.c.); infatti l'appello della Regione risulta ammissibile essendo stato proposto ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.a. entro sessanta giorni dalla notificazione nei suoi confronti della prima impugnazione e depositato nel termine ordinario.

Né appare avere determinato la dedotta improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse all'appello, il successivo Decreto del Commissario *ad acta* n. 61 del 2012 con il quale, mentre da un lato si dava ottemperanza alle sentenze del Tar di annullamento della delibera n. 224/2009, con la convocazione di un tavolo di confronto con le associazioni di categoria, dall'altro si prendeva atto della proposizione degli appelli al Consiglio di Stato da parte della Regione, stabilendo, nelle more, di fare riferimento in via transitoria, salvo conguaglio retroattivo, alle tariffe fissate nella delibera n. 224/2009. E' evidente che siffatto provvedimento è stato adottato in via del tutto transitoria, in esecuzione della pronuncia del Tar ma in attesa degli esiti degli appelli proposti dalla Regione.

6. La Regione critica le sentenze di primo grado là dove hanno ritenuto censurabile il procedimento di approvazione seguito per la adozione della delibera n. 224/2009 ritenendo che fossero prese a riferimento tariffe che non erano state oggetto di formale approvazione, ma che costituivano una

mera proposta per il triennio 2009-2011, limite massimo non superabile e necessariamente parametro di riferimento nell'aggiornamento a ritroso delle tariffe.

Inoltre la Regione assume la infondatezza dell'altra censura accolta dal Tar, di eccessiva approssimazione del costo del personale.

Esponde la Regione che la proposta di tariffe 2009-2011 cui erano pervenuti gli uffici regionali, aveva ottenuto la validazione ministeriale con atto del 18.3.2009 n. 0000068-P e che, pertanto, integrava un atto con caratteri di definitività e certezza e non una semplice bozza interna degli uffici regionali; inoltre il lavoro svolto dagli uffici regionali integrava una rideterminazione *ex novo*, ora per allora, delle tariffe per gli anni in cui era mancato il loro adeguamento, di talché le tariffe relative agli anni 2009-2011 rappresentavano solo un limite non superabile rispetto al risultato che gli uffici elaboravano nella determinazione postuma.

7. In ordine alla definitività della proposta tariffaria 2009-2011 osserva la Sezione che la asserita preventiva validazione ministeriale è avvenuta il 18.3.2009 mentre la delibera n. 223/09 è del 13.2.2009 ed era dunque di quasi un mese antecedente; in ogni caso i documenti versati dalle appellanti incidentali, (in particolare il documento n. 13 relativo ad un verbale di una riunione del 15.11.2010) dimostrano che la situazione dell'aggiornamento tariffario nel periodo considerato era fluida e in continuo divenire anche per la esistenza di numerose azioni giudiziarie dei Centri interessati e relative pronunzie giudiziarie ed in sintesi non si basava su parametri certi e definitivi.

Quanto alla metodica utilizzata dalla Regione, fortemente criticata dall'Associazione e dai Centri privati, vale considerare che trattandosi di aggiornamento tariffario in cui si doveva procedere, per i motivi evidenziati nella sentenza del Tar, secondo il DM all'epoca vigente 15.4.1994, art. 3 co. 6, ad un aggiornamento triennale fondato sulla base del variare degli indici ISTAT e sui maggiori oneri derivanti dalla contrattazione di settore, criteri di logica e razionalità implicavano che si partisse dal dato più vecchio in avanti, con la sostituzione di vecchi costi non più attuali con quelli che man mano venivano individuati.

La Regione invece ha operato con un singolare sistema "a ritroso", senza partire dai dati tariffari più vecchi (approvati con la delibera regionale n. 3094 del 2000) ma dalla proposta tariffaria più recente del triennio 2009-2011 recante nuovi costi *standard*.

8. La Sezione ritiene di condividere le considerazioni del primo giudice che tale metodologia non fosse irragionevole in astratto, non potendosi ritenere per ciò solo illegittimo un procedimento di individuazione dei costi più recenti debitamente accertati da porre come limite massimo dell'aggiornamento tariffario e poi la individuazione dei costi meno recenti; conseguentemente ritiene che vada respinto il secondo motivo dell'appello incidentale n. 354/2012 dell'ANPRIC e degli altri Centri privati che hanno specificatamente censurato la metodologia a ritroso.

9. Cionondimeno la Sezione ritiene condivisibile la censura accolta dal Tar che ha stigmatizzato la inammissibile approssimazione, da parte degli uffici regionali, del costo del personale.

Osservava infatti il Tar nelle sentenze appellate che dalla verifica effettuata in altra analoga causa e riversata in atti, era risultato che la Regione aveva utilizzato, per la voce costo del personale, i massimi tabellari della contrattazione AIOP considerando la sola retribuzione base annuale per il livello massimo di qualifica di ciascuna figura professionale, maggiorata di un'aliquota contributiva più elevata di quella prescritta, ma senza tener conto di alcuna voce accessoria.

La difesa regionale giustifica tale *modus procedendi* rilevando che l'aliquota contributiva in misura più elevata sarebbe stata conteggiata per compensare le altre voci degli oneri del personale che non venivano indicate, aggiungendo poi che gli uffici avevano comunque proceduto alla scomposizione delle prestazioni in tutti i fattori di costo e nella relativa valorizzazione di ciascuno di essi in base al costo analitico attualizzato.

Inoltre la Regione sottolinea che il criterio di rilevazione del costo non avrebbe carattere assoluto dovendo essere temperato con quello della considerazione del minore costo che il Centro riesce ad ottenere grazie alla sua migliore organizzazione secondo parametri di efficienza ed economicità.

10. Tali argomentazioni non appaiono persuasive.

Anche nella delibera regionale impugnata si sottolinea la rilevanza dell'elemento relativo al costo del personale in relazione alle caratteristiche delle prestazioni "*human intensive*" nel settore, coerentemente, del resto, con l'attenzione riservata a questo aspetto dal nostro ordinamento volta a garantire la congruità dei corrispettivi nel settore dei pubblici servizi, come tutela della serietà delle offerte alle pubbliche amministrazioni e, indirettamente, della posizione dei lavoratori impiegati nei servizi.

Si tratta di un fattore di costo che deve essere accertato con esattezza e deve essere tenuto presente nella sua interezza per la determinazione in materia tariffaria.

Ed invero la pubblica amministrazione, se in relazione alla scarsità delle risorse disponibili è libera di non acquistare o ridurre numericamente l'acquisto di servizi, non può tuttavia acquistare prestazioni ad una cifra che non copre le spese e non consente utili all'impresa erogatrice. Pertanto non può procedere ad approssimazioni nella determinazione dei costi del personale a fronte di disposizioni normative che impongono all'impresa, con pesanti sanzioni anche di carattere penale, di erogare al personale retribuzioni sulla base di parametri prefissati e inderogabili derivanti dalla contrattazione collettiva. Con l'effetto che la base di calcolo per l'aggiornamento tariffario con riferimento ai costi del personale ha una sua rigidità non derogabile e non rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione.

Se è vero poi che gli atti impugnati sono stati adottati in attuazione di precisi vincoli di bilancio ed in particolare sono volti a rispettare la normativa speciale sul rientro dai disavanzi dettata dalle ultime leggi finanziarie, cionondimeno non è esclusa la necessità di trovare un giusto equilibrio tra le varie esigenze fondamentali che rifluiscono nella materia: la pretesa degli assistiti a prestazioni sanitarie adeguate con la connessa salvaguardia del diritto di primaria rilevanza alla salute, il mantenimento degli equilibri finanziari che comunque non possono contare su risorse illimitate, ma anche gli interessi degli operatori privati che rispondono a logiche imprenditoriali meritevoli di tutela e l'efficienza delle strutture pubbliche e private operanti in materia.

11. In conclusione deve essere respinto l'appello principale n. 9095/2011 e l'appello incidentale n. 354/2012 dei Centri privati e della Associazione, mentre devono essere del pari respinti gli appelli nn. 352/12, 353/2012 e 354/2012 della Regione Campania; le sentenze appellate devono essere confermate.

12. In relazione ai profili della controversia spese ed onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti come in epigrafe proposti, respinge l'appello n. 9095/2011 e il primo motivo dell'appello incidentale n. 354/2012, respinge gli appelli della Regione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Luigi Lodi, Presidente

Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore

Dante D'Alessio, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)